

Codice A1617A

D.D. 8 aprile 2025, n. 255

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Richiesta autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista pastorale tra le località Cuccetta e l'alpeggio Crosiasse nei Comuni di Chialamberto e Ceres (TO). Diniego per improcedibilità. Richiedente: Comune di Chialamberto.**



**ATTO DD 255/A1617A/2025**

**DEL 08/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Richiesta autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista pastorale tra le località Cuccetta e l'alpeggio Crosiasse nei Comuni di Chialamberto e Ceres (TO). Diniego per improcedibilità. Richiedente: Comune di Chialamberto.

Premesso che:

In data 05/03/2024, l'Unione Montana Alpi Graie, per conto del Comune di Chialamberto (TO), con sede in Via Roma, 2, ha presentato istanza di autorizzazione per l'esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/89, acquisita con protocollo regionale n.41315 del 06/03/2024, per la realizzazione di una nuova pista pastorale tra le località Cuccetta e l'alpeggio Crosiasse nei Comuni di Chialamberto e Ceres (TO) distinta al N.C.T. del Comune di Ceres al foglio 1 particella 13,76, e al N.C.T. del Comune di Chialamberto al foglio 54 particella 1, foglio 60 particelle 8,1,3,2, foglio 61 particelle 9,1,10,4,3,11,8, foglio 62 particella 11;

in data 13/03/2024, con nota prot. n. 46408, questo Settore ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per carenza documentale ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/1990;

in data 13/04/2024 e in data 19/04/24, l'Unione Montana Alpi Graie, ha trasmesso con nota prot. n. 70320 del 15/04/2024 e nota prot. n. 77111 del 23/4/2024, la documentazione integrativa;

con nota prot. n. 78541 del 26/04/2024, questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della l. 241/90, a far data dal 19/04/2024;

in data 29/04/2024, con nota n.107227, questo Settore ha richiesto il parere geologico al Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino - Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, ai sensi del comma 4 della l.r. 45/89;

in data 17/06/2024, prot. 109950, questo Settore ha richiesto la presentazione della documentazione tecnica integrativa necessaria al fine di esprimere il necessario parere geologico e forestale, e sospeso il procedimento per un tempo massimo di trenta (30) giorni;

in data 20/06/2024 i funzionari incaricati di questo Settore e del Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino hanno eseguito il sopralluogo di accertamento e valutazione dello stato dei luoghi interessati dall'intervento;

in data 16/08/2024, prot. n. 142425 e 142420 del 19/08/2024, e in data 02/10/2024, prot. n. 167880 del 04/10/2024, l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso parte delle integrazioni documentali richieste;

in un'ottica di dialogo e collaborazione tra Enti, in data 8/10/2024, si è svolto un incontro con il Proponente, in cui questo Settore ha esposto le criticità rilevate in esito al sopralluogo e all'esame della documentazione integrativa fornita;

in data 21/10/2024, prot. n. 177473, questo Settore ha trasmesso una nota contenente le criticità rilevate e un'ulteriore richiesta di integrazioni da presentare entro trenta (30) giorni dalla ricezione;

con nota prot. 20774 del 10/02/2025, questo Settore ha Comunicato il preavviso di diniego per improcedibilità ai sensi dell' articolo 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo pervenuta la documentazione integrativa richiesta nei tempi previsti;

in data 21/02/2025, prot. n. 29326 del 24/02/2025, il Comune di Chialamberto ha richiesto una proroga di ulteriori trenta (30) giorni prima dell'emissione del provvedimento definitivo di diniego;

con nota prot. n. 34367 del 04/03/2025, questo Settore ha concesso la proroga di 30 giorni, chiarendo che è condizione indispensabile ai fini della procedibilità essere in possesso dei requisiti richiesti e trasmettere la documentazione integrativa.

Considerato che:

- alla data odierna non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte del richiedente;
- con la nota di cui al prot. n. 20774 del 10/02/2025, questo Settore ha dato notizia all'interessato che *“In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione sopra richiamata entro i termini concessi dalla proroga, lo scrivente Settore procederà, senza ulteriori comunicazioni, con l'emissione del provvedimento definitivo di diniego per improcedibilità dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89 relativamente all'istanza di “Realizzazione di una pista pastorale tra le località Cuccetta e alpeggio Crosiasse, nei Comuni di Chialamberto e Ceres (TO)” in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.”*

Preso atto che i termini prescritti sopra menzionati risultano scaduti.

Verificato che il Comune di Chialamberto non ha prodotto nei termini di legge la documentazione integrativa richiesta.

Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90 con l'emissione del provvedimento di conclusione del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge regionale n. 14 in data 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

## **DETERMINA**

di negare per improcedibilità, secondo le ragioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'autorizzazione prevista dall'art. 1 della l.r. 45/1989 per la realizzazione

di una nuova pista pastorale tra le località Cuccetta e l'alpeggio Crosiasse nei Comuni di Chialamberto e Ceres (TO), distinta al N.C.T. del Comune di Ceres al foglio 1 particella 13,76, e al N.C.T. del Comune di Chialamberto al foglio 54 particella 1, foglio 60 particelle 8,1,3,2, foglio 61 particelle 9,1,10,4,3,11,8, foglio 62 particella 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della l. 241/90.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro